

ANTONIO EMANUELE GRANELLI

**L'APPLICAZIONE DELL'INVIM  
IN UN CONTESTO INFLAZIONISTICO  
E IL PRINCIPIO DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (\*)**

(\*) Comunicazione al Convegno di Studio su *Imposte e inflazione*, organizzato dalla Camera di Commercio di Pavia in collaborazione con l'Istituto di Finanza della Università di Pavia (Pavia, 28 giugno 1975).



SOMMARIO: L'a. intende dimostrare come i tentativi di giustificare l'imposizione degli incrementi di valore relativi ad immobili prodotti da variazioni monetarie si infrangano contro obiezioni decisive.

Il problema della rilevanza della svalutazione monetaria nel quadro di un'imposta sugli incrementi di valore immobiliari, già vivacemente dibattuto, sotto il vigore del previgente sistema tributario, con riferimento all'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili (L. 5 marzo 1963, n. 246) <sup>(1)</sup>, sopravvive, dopo l'entrata in vigore della riforma tributaria, riguardo all'applicazione dell'INVIM (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), risultando, anzi, ulteriormente drammatizzato: esso, infatti, ha formato oggetto di una questione di illegittimità costituzionale, recentemente sollevata da una Commissione tributaria di merito <sup>(2)</sup>.

A differenza della legge n. 246, che, enumerando tra le « voci » della dichiarazione tributaria una categoria residuale, costituita da « ogni elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore », poteva offrire all'interprete un argomento favorevole alla detassazione delle variazioni meramente nominali <sup>(3)</sup>, il decreto istitutivo del nuovo tributo non lascia adito a dubbi circa la completa irrilevanza del fenomeno inflazionistico riguardo all'applicazione dell'INVIM: donde la necessaria prospettazione del problema in termini di sospetta violazione del-

---

(1) Ci permettiamo rinviare, sull'argomento, a GRANELLI, *Plusvalenze monetarie e plusvalenze reali nella tassazione degli incrementi di valore delle aree fabbricabili*, in *Riv. giur. ed.*, 1966, II, 77 e segg.

(2) Comm. trib. 1° grado Tortona, 19 febbraio 1975, in *Giur. ital.*, 1975, III, 2, con nota di GRANELLI, *L'inflazione e l'INVIM: profili costituzionali*.

(3) Si veda infatti, nel senso che il plusvalore monetario dovesse essere imputato ai « fattori incrementativi » ex art. 23: Cons. Stato, Ad. plen., 12 novembre 1965, n. 31, in *Dir. e prat. trib.*, 1966, II, 523, con nota di GRANELLI, *Ancora sul regime impositivo degli incrementi di valore delle aree fabbricabili*.

l'art. 53 Cost. Non riteniamo, infatti, di poter seguire l'opinione, da taluno avanzata, secondo cui la perdita del valore della moneta troverebbe una sorta di compensazione forfettaria nella deduzione del 4 % annuo, ammessa dall'art. 14 del decreto <sup>(4)</sup>: invero, anche a voler prescindere dalla evidente inidoneità di un tale meccanismo a riflettere la reale entità del fenomeno inflazionistico, sembra a noi che siffatta detrazione assolverebbe ad una funzione affatto diversa; che è quella di assestare la progressività delle aliquote in ragione inversa rispetto alla durata del periodo incrementativo <sup>(5)</sup>.

In attesa di conoscere, sul punto, il pensiero della Corte costituzionale, ci sia consentito svolgere, in argomento, alcune brevi considerazioni, intese a dimostrare come i vari tentativi di giustificare l'imposizione degli incrementi di valore prodotti da variazioni monetarie si infrangano contro obiezioni a nostro avviso decisive.

La Commissione centrale, occupandosi dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, ha ripetutamente affermato l'imponibilità del plusvalore « monetario », invocando il principio nominalistico (art. 1227 cod. civ.) <sup>(6)</sup>. A siffatta impostazione, è agevole replicare che tale principio, concernente l'estinzione dei debiti pecuniari, appare del tutto inconferente al problema in esame.

---

<sup>(4)</sup> SPADA e VOIELLO, *L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili*, Torino, 1974, pag. 30.

<sup>(5)</sup> FILIPPI, *L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili*, Milano, 1974, 137.

<sup>(6)</sup> Cfr.: Comm. centr., 11 luglio 1967, n. 92003-006 bis, in *Boll. Trib.*, 1967, 1975; 12 dicembre 1967, n. 93843, *ivi*, 1968, 1888; 22 dicembre 1967, n. 94176, *ibidem*, 2206; 23 gennaio 1968, n. 94620, *ibidem*, 2204; 20 febbraio 1968, n. 95322, *ivi*, 1968, 264; 9 aprile 1968, n. 96389, *ibidem*, 1882; 14 maggio 1968, n. 97046, *ibidem*, 1974; 4 giugno 1968, n. 97476, *ibidem*, 2204; 8 luglio 1969, n. 7132, *ivi*, 1970, 1404; 16 luglio 1969, n. 7610, *ibidem*, 1615; 16 dicembre 1969, n. 12104, *ivi*, 1972, 796; 5 giugno 1970, n. 6138, *ivi*, 1971, 1969. E si cfr. altresì, nel medesimo senso: App. Bologna, 16 aprile 1969, in *Giur. ital.*, 1970, I, 2, 690, con nota di GRANELLI, *Vincoli di piano regolatore, « zone bianche » ed esenzioni oggettive dalla imposta straordinaria sul plusvalore delle aree edificabili*.

È significativo, al riguardo, che la stessa Corte di cassazione, nella sua più risalente giurisprudenza, favorevole alla imposizione delle plusvalenze nominali <sup>(7)</sup> — giurisprudenza ora superata da un recente *revirement*, che ha portato la Suprema Corte a negare la idoneità di siffatte variazioni a costituire componenti di reddito <sup>(8)</sup> — abbia distinto l'ipotesi in cui la differenza tra il costo ed il prezzo realizzato dipenda dalla ragione di scambio del cespite alienato, da quella in cui, per il costituire la prestazione pecuniaria un mero « surrogato » del bene, come avviene, ad esempio, nel caso di corresponsione di indennità espropriativa, la moneta assolve, nel rapporto, non già alla funzione di strumento di scambio, ma a quella di unità di misura dei valori patrimoniali.

Neppure ci sembra di poter seguire l'argomentazione, frequentemente addotta, della difficoltà di determinare l'effettiva incidenza della svalutazione monetaria <sup>(9)</sup>. Potrebbe a ciò replicarsi, invero, che, come insegnavano gli antichi, *adducere inconueniens non est solvere argumentum*. Ma, anche a voler seguire la logica del criticato ragionamento, non scorgiamo davvero dove risieda siffatta insormontabile difficoltà, visto che, ad altri effetti, l'adeguamento monetario di determinati valori è stato pacificamente introdotto: basti ricordare — per addurre solo il più recente esempio — l'art. 429, comma 3° cod. proc. civ., nel nuovo testo risultante dalla novella di cui alla legge 1 agosto 1973, n. 533, ove è stabilito che il giudice, allorquando condanna al pagamento di crediti di lavoro, « deve determinare, oltre agli in-

---

(7) Cass., Sez. Un. civ., 17 marzo 1938, n. 905, in *Foro it.*, 1938, I, 835, con nota di BIAMONTI, *Le plusvalenze monetarie costituiscono reddito tassabile quando siano realizzate in caso di alienazione?*

(8) Cass., Sez. I civ., 16 ottobre 1974, n. 2874, in *Dir. e prat. trib.*, 1975, II, 3 e segg., con nota di V. UCKMAR, *Le differenze di numerario conseguenti alla svalutazione monetaria non sono assoggettabili a tassazione*, ed in *Riv. dir. e sc. fin.*, 1975, II, con nota di GRANELLI, *Svalutazione monetaria, reddito e incrementi di valore*.

(9) Si cfr., ad esempio: ROMANO, *Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e modifiche alle norme relative al contributo di miglioria*, Morciano di Romagna, s.d., pag. 3.

teressi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito... ».

Si dice, ancora — e questo è argomento di ben maggiore serietà — che l'imposizione degli incrementi nominali trova fondamento in una esigenza redistributiva, mirando essa a colpire, con uno specifico prelievo, i soggetti i quali, grazie alla titolarità di « beni rifugio », sono precedentemente sfuggiti al prelievo inflazionistico, subito invece da altri: la tassazione dell'incremento da svalutazione sarebbe, quindi, giustificata dal rilievo che l'imposta viene assolta con moneta svalutata <sup>(10)</sup>.

È stato, infatti, osservato, in linea di teoria generale, che la inflazione « agisce come un'imposta, decurtando i redditi... a taluni patrimoni »: onde la situazione dei possessori di beni non svalutabili viene ad essere, in presenza del fenomeno inflazionistico, « relativamente migliore rispetto a quella degli altri individui » <sup>(11)</sup>.

Indubbiamente, sembra anche a noi che la rivalutazione nominale del patrimonio, derivante dalla sua « insensibilità » al fattore inflazionistico, possa concretare una manifestazione di capacità contributiva. Vero è, infatti, che essa rappresenta, in termini reali, non già un guadagno, nè un effettivo arricchimento, ma piuttosto una « perdita evitata » <sup>(12)</sup>; ma è parimenti evidente che, assunto l'art. 53 Cost. nel contesto dei principi solidaristici cui la Costituzione si ispira, la situazione di chi si sia sottratto al depauperamento generale non può differenziarsi, dal punto di vista della capacità contributiva, da quella di chi abbia conseguito un incremento di ricchezza.

Se, invero, come appare innegabile, il prelievo tributario opera e deve operare, in situazione inflazionistica, come stru-

---

<sup>(10)</sup> SERA, *L'imposta sulle aree fabbricabili*, Napoli, s.d., pag. 129.

<sup>(11)</sup> COSCIANI, *Istituzioni di scienza delle finanze*, Torino, 1970, 6<sup>a</sup> ed., pag. 219; A. ROMANI, *Gli incrementi patrimoniali e l'imposta sul reddito*, Roma, 1964, pagg. 17 e segg.

<sup>(12)</sup> EINAUDI, *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, in *Scritti economici, storici e civili*, Milano, 1973, pagg. 6 e segg. e specialmente pagg. 82-84.

mento deflattivo (*fiscal drag*), può affermarsi che il principio della commisurazione del carico tributario alla capacità contributiva individuale vincola il legislatore a far gravare gli effetti deflattivi sui soggetti che dall'inflazione non siano stati colpiti.

Tuttavia, le considerazioni di cui sopra in tanto possono valere ad escludere il contrasto dell'imposizione di variazioni nominali con l'art. 53 Cost., in quanto esse riguardino tributi che, per il loro carattere di generalità, esprimano una *causa impositionis* compatibile con la riferita funzione: tali, cioè, da far gravare l'onere del *fiscal drag* su tutte le situazioni che, rispetto ad esso, si pongono quali manifestazioni di capacità contributiva.

In tale prospettiva, e pur non nascondendoci le autorevoli contrarie opinioni manifestate al riguardo <sup>(13)</sup>, non sembra a noi di dover ravvisare un'ipotesi di violazione dell'art. 53 Cost. nella imposizione delle plusvalenze nominali, realizzate od iscritte, ai fini della contribuzione diretta: infatti, poiché la plusvalenza costituisce, nell'ambito di tale sistema, una componente di reddito, essa, ancorchè nominale, appare idonea ad esprimere la capacità contributiva di chi non ha subito la falcidia inflazionistica <sup>(14)</sup>.

Parimenti, una imposta generalizzata sui guadagni di capitale « non prodotti », sul tipo della *capital gains tax*, sarebbe, a nostro avviso, pienamente idonea a colpire gli incrementi monetari conseguiti da cespiti non svalutabili.

Tuttavia, il carattere *speciale* dell'INVIM, che grava non già su tutti gli incrementi di valore patrimoniale, ma esclusivamente su quelli relativi ad immobili, riflette una *ratio* a nostro avviso del tutto incompatibile con la sua utilizzazione in termini di *fiscal drag*.

È evidente, infatti, che l'oggetto di siffatto tributo non è l'incremento di valore in sè e per sè considerato, ma il particolare

---

<sup>(13)</sup> Da ultimo: V. UCKMAR, *Le differenze*, cit., loc. cit.

<sup>(14)</sup> GIARDINA, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961, pagg. 196 e segg.; MAFFEZZONI, *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970, pagg. 106 e segg.

beneficio che esso manifesta, come prodotto di una posizione di vantaggio determinatasi, per effetto di condizioni esterne, quali l'espansione dell'abitato, l'aumento della popolazione residente, l'intervento di scelte e soluzioni urbanistiche, rispetto a taluni beni: in ciò consiste, appunto, il motivo del suo gravare esclusivamente sugli immobili, ed ossia sui cespiti che, per la loro natura, vengono solidamente valorizzati da tali cause specifiche <sup>(15)</sup>.

Non v'ha dubbio quindi, che l'inflazione sia estranea a siffatta *ratio* giustificatrice: essa, infatti, produce la rivalutazione nominale di tutti i cespiti patrimoniali non monetari, e non soltanto dei beni immobili. Ne deriva che, assegnandosi all'INVIM, con il farla gravare sulle differenze monetarie, una funzione cui essa appare, per motivi inerenti alla sua stessa struttura, inidonea, si discriminano situazioni che, ben differenziabili dal punto di vista del beneficio, risultano, invece, identiche nella diversa ottica del *fiscal drag*: non si vede, infatti, per qual motivo dovrebbero subire tale effetto i titolari di immobili, e non, invece, coloro che, essendosi, al pari di essi, sottratti alla falceria inflazionistica attraverso l'utilizzazione di altre categorie di « beni-rifugio », dimostrano, sotto tale profilo, identica capacità contributiva.

---

<sup>(15)</sup> Si cfr., per tale prospettazione, GRANELLI, *La tassazione dei plusvalori nella riforma tributaria*, in *Boll. Trib.*, 1972, pagg. 837 e segg.